

COMUNE DI ASCOLI PICENO

**CONTRATTO DI AFFITTO DI UN BOSCO CON CASTAGNETO
SITO IN FRAZIONE PIAGGE.**

L'anno duemilaventisei (2026) il giorno () del
mese di in Ascoli Piceno, nella Civica Residenza.

SI PREMETTE

- che il Comune di Ascoli Piceno è proprietario di un bosco con castagneto ubicato in fraz. Piagge di Ascoli Piceno descritto al C.T. di Ascoli Piceno Fg. 122 con le p.lle 103/104/105 e 106 della superficie complessiva di circa Ha. 14.91.80;
- che con determinazione dirigenziale n. del a firma del Dirigente dell'UOA Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio è stato approvato avviso d'asta pubblica per l'affitto del predetto bosco con castagneto in località Piagge di Ascoli Piceno (Legge n. 203 del 3 maggio 1982) e approvato il presente schema di contratto;
- che con successiva determinazione n. del è stato aggiudicato alla Società con sede ad a decorrere dalla stipula del presente contratto con scadenza 31/12/2030 al canone annuo di € ;

PREMESSO QUANTO SOPRA

Volendosi far risultare ciò da apposito atto da valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Arch. _____, nato a _____ il _____
il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune di Ascoli Piceno, nella sua qualità di Dirigente del UOA Gestione Amministrativa e Tecnica del Patrimonio dello stesso Comune (C.F. 00229010422) autorizzato in forza della vigente normativa, domiciliato per la sua carica ad Ascoli Piceno, P.zza Arringo n. 7, con l'assistenza del Sig. _____ in _____ rappresentanza dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ascoli Piceno, ai sensi dell'art. 45 della Legge 203/82;

E

Sig. _____, nato ad _____ il _____
in qualità _____ con sede ad _____
, (P.I. e C.F. _____), con l'assistenza del Sig. _____
in rappresentanza dell' _____ di
Ascoli Piceno, ai sensi della Legge 203/82;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO APPRESSO

ARTICOLO 1 – La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del contratto è l'affitto di un bosco con castagneto in località Piagge meglio precisato in premessa.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

In deroga all'articolo 1 ed all'articolo 22 della Legge 203/82, ed in conformità di quanto previsto dall'articolo 45 della stessa legge, la

durata del contratto di affitto decorre dalla data di stipula del presente contratto con scadenza il 31/12/2030 e pertanto in deroga all'articolo 4 della legge medesima il presente atto andrà a scadere naturalmente ed inderogabilmente, senza alcun obbligo di preavviso e/o disdetta. Di conseguenza l'affittuario

fin da questo momento si impegna a rendere libero da persone e cose il bosco con castagneto entro e non oltre la data sopracitata, permettendo prima di tale data l'esecuzione di tutti i lavori preparatori che si rendessero necessari sul terreno secondo le consuetudini locali.

ARTICOLO 4 - DIVIETO DI SUBAFFITTO

All'affittuario è fatto divieto, ai sensi dell'articolo 21 della Legge n. 203 del 3 Maggio 1982, pena la risoluzione immediata del contratto, di cedere in tutto o in parte anche a titolo gratuito il presente contratto, di subaffittare il fondo in toto o in parte e porre in essere per la coltivazione del terreno qualunque tipo di contratto agrario fosse anche a titolo di comodato e convenire con terzi la conduzione del terreno stesso, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. E' ammesso il ricorso a servizi di Imprese per le operazioni necessarie alle colture agricole e comunque che operano per nome e conto del concessionario.

ARTICOLO 5 - DIRITTO DI PASSAGGIO SUL FONDO

Il Comune di Ascoli Piceno si riserva per sé e quanti dallo stesso designati libero accesso e/o passaggio pedonale e carrabile su strade e fasce di terreno che attraversano il bosco, tranne che nei

E' fatto divieto di realizzare postazioni di caccia, cove o discariche, qualsiasi edificazione di costruzione sul terreno, anche a carattere provvisorio, pena la risoluzione di diritto del contratto.

ARTICOLO 9 - RICONSEGNA DEL TERRENO

Al termine del contratto il terreno dovrà essere riconsegnato al Comune di Ascoli Piceno così come viene consegnato all'affittuario, il cui stato di conservazione dello stesso è a lui ben noto e quindi egli lo accetta senza riserva alcuna. L'affittuario si farà carico di mantenere i fossi di scolo, di deflusso dell'acqua, della manutenzione delle scoline, delle siepi, delle strade poderali e degli accessi ai fondi da coltivare.

ARTICOLO 10 - IMPOSTE E TASSE

I contributi previdenziali relativi al personale impegnato per la conduzione dell'azienda, eventuali altri contributi riguardanti la gestione della stessa, nonché le imposte relative al reddito agrario sono a carico dell'affittuario, mentre alla proprietà faranno carico le imposte gravanti sul reddito dominicale.

ARTICOLO 11 - CAUZIONE

Contestualmente alla stipula del presente contratto di affitto, l'affittuario consegna al proprietario Comune di Ascoli Piceno la seguente documentazione:

- polizza fideiussoria bancaria o assicurativa a garanzia del puntuale pagamento del canone nonché per eventuali danni determinati dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, per un importo pari al 50% del canone d'affitto (€

) valida per tutta la durata del contratto, tale polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- polizza assicurativa RCT/RCO, valida per tutta la durata del contratto, con massimali di legge, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità;

ARTICOLO 12 - EVENTUALI DANNI ALLE COSE LOCATE

L'affittuario si impegna a condurre le proprietà locate con la diligenza del buon padre di famiglia obbligandosi altresì a rifondere il Comune di Ascoli Piceno a causa di eventuali danni arrecati alle cose locate derivanti da comportamenti colposi o dolosi dello stesso affittuario.

ARTICOLO 13 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente contratto fanno carico ad entrambe le parti contraenti in ragione del 50%, e le parti chiedono, a questo proposito, le agevolazioni previste per legge.

ARTICOLO 14 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente sarà quello del Comune di Ascoli Piceno.

ARTICOLO 15 – RINVIO A NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente contratto, le parti faranno riferimento al Codice Civile ed alle leggi che regolano la materia.

Il Sig. _____ in rappresentanza del

e il Sig. _____ del _____, nella qualità di rappresentanti dei rispettivi sindacati provinciali di categoria che a norma dell'articolo 45 della Legge 203/82, hanno assistito le parti nella definizione del contratto lo sottoscrivono in segno di accettazione ed approvazione, a tutela degli interessi delle parti stesse.

Letto approvato e sottoscritto

L'AFFITTUARIO

IL COMUNE DI ASCOLI PICENO

I Sindacati di categoria:

-

-

Il sig. _____, in rappresentanza del Sindacato

per il proprietario ed il sig.

in rappresentanza del Sindacato

per

l'affittuario.

Le parti, assistite dai rispettivi rappresentanti sindacali, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, confermano l'approvazione delle clausole in deroga alla Legge n. 203/1982, approvazione già sottoscritta nel presente contratto.

L'AFFITTUARIO

IL COMUNE DI ASCOLI PICENO

I Sindacati di categoria:

-

-
